

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

APS I GRANELLI

Articolo 1

E' costituita in Forlì (FC) un'associazione di promozione sociale e culturale denominata

APS I GRANELLI

Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Forlì (FC) non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'*APS I GRANELLI* è un'associazione di promozione sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

L'*APS I GRANELLI* è un centro di vita associativa, autonoma, pluralista, apartitico a carattere volontario e democratico.

L'associazione è pluralistica e garantisce il diritto di tutti alla libera espressione del proprio pensiero e delle proprie convinzioni etiche, religiose, culturali e politiche, nell'ambito di un sottofondo di principi comuni.

Essa non persegue finalità di lucro e si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Può costituire sedi Amministrative ed operative ovunque, anche all'estero.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, Dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile, primaria o secondaria.

Articolo 2

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

- L'associazione, in particolare, si propone di promuovere la crescita del benessere degli individui, bambini, adolescenti e famiglie, attraverso attività di promozione sociale e culturale, mettendo al centro la valenza cattolica, la ricerca, le iniziative di tipo educativo, ricreativo, ludico e psicologico, favorendo la conoscenza di se stessi e migliorando la qualità delle relazioni, di tipo artistico sviluppando espressività e creatività.
- promuovere iniziative culturali, ricreative ed educative mediante attività di animazione ed aggregazione, rivolte in particolare a bambini ed a ragazzi sia normodotati che diversamente abili attraverso la realizzazione di momenti di gioco, di attività culturali e formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo nella società moderna al passo con le culture pedagogiche;
- essere luogo di incontro, di formazione, di ascolto, di dialogo, con corsi, seminari, laboratori, conferenze, attività individuali e di gruppo, condivisione di spazi, nel nome di interessi



culturali ed educativi rivolti alla funzione della maturazione, della conoscenza e del benessere;

- promuovere il benessere psico-fisico dei bambini e ragazzi creando spazi ricreativi per i bambini, promuovere attività ricreative e formative al fine di incrementarne e svilupparne le capacità cognitive, motorie e sociali e di socializzazione, permettere ai bambini e alle famiglie di crescere insieme a contatto con la natura, facilitando la condivisione delle esperienze e del percorso formativo, stimolare il loro intelletto e la loro creatività, favorirne il benessere psicofisico;
- mettere in contatto i genitori al fine di confrontare le proprie esperienze educative e trasmettersi, vicendevolmente, consigli e suggerimenti.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, secondo l'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105:

- servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Creare di occasioni di incontro, ludiche, spettacolo, animazione, ricreazione e socialità;
- Attivazione di incontri con artisti, eventi, mostre e corsi organizzati in proprio ma anche all'interno di altre strutture o in collaborazione con associazioni ed altri enti;
- Attività editoriale e diffusione di nuove tecnologie e comunicazione, mediante la pubblicazione di riviste, tecnologie multimediali e sistemi innovativi di ricerca e comunicazione.
- Creazione e collaborazione con altre associazioni del territorio, strutture educative e riabilitative per strutturare progetti educativi in centri estivi e attività sportive finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e migliorare il benessere e l'equilibrio psicofisico.

A tal fine l'associazione si prefigge di:

- Organizzare raccolte fondi per sostenere le famiglie con difficoltà nella fruizione delle terapie educative e riabilitative necessarie per i propri figli;

- Creare uno sportello sociale che aiuti le famiglie del territorio a comprendere la rete territoriale dei servizi, delle agevolazioni e delle proposte specifiche che corrispondano ai bisogni;
- Creare corsi e seminare a favore di bambini, adolescenti e famiglie per favorire la comunicazione tra i media, la tecnologia, la sicurezza, il gioco, l'alimentazione, il benessere psico-fisico e sessuale;
- Creare esperienze, per l'attivazione di centri estivi/invernali che favoriscano l'inclusione;
- Organizzare gite, momenti di svago, feste e attività di out-door education per favorire inclusione e dialogo tra le varie generazioni

Articolo 3

L'APS I GRANELLI, per il raggiungimento dei suoi fini, potrà:

- raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione e a favorire il suo sviluppo;
- dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
- somministrare ai soci alimenti e bevande in occasione di particolari eventi o manifestazioni, come momento ricreativo e di socialità, e limitatamente al periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, e ciò in funzione, comunque, strettamente secondario, complementare e strumentale all'attività istituzionale;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art.17, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nel rispetto di quanto disposto dalla legge.

Le convenzioni tra l'Associazione e gli enti pubblici o altri soggetti sono adottate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 4

Il numero dei Soci è illimitato e sono soci dell'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

L'ammissione all'Associazione, da redigersi in forma scritta, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di ammissione, è subordinata al versamento della quota associativa.

I Soci aderenti all'Associazione, nel rispetto del principio della democraticità, hanno diritto di eleggere il Consiglio Direttivo e di accedere alle cariche associative. Spettano ad essi anche i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dall'art.12 del vigente statuto.

I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e diventeranno operative con l'annotazione nel libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni di legge del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale e/o degli eventuali contributi supplementari entro tre mesi dalla data prevista per il suo versamento, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale e degli eventuali contributi supplementari versati.

Articolo 5

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi di soggetti pubblici e privati;
- c) liberalità, donazioni e lasciti testamentari;

- d) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- f) beni mobili e immobili;
- g) ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in una apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi sul volontariato.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 6

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile deve essere convocata l'assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative per l'esercizio sociale che inizierà il primo gennaio immediatamente successivo.

Alla assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Articolo 7

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

Articolo 8

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo (se presente), o da almeno un decimo degli

associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate dal presidente mediante apposita lettera da consegnare a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'avviso della convocazione può essere comunicato ai singoli soci anche mediante fax, e-mail o telegramma.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea Straordinaria:

- elezione del Consiglio Direttivo;
- approvazione dei programmi delle attività da svolgere;
- approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- approvazione di eventuali Regolamenti;
- ratifiche dei provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto i soci in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Essa delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti degli Associati e delibera con il voto favorevole della metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

L'assemblea straordinaria convocata per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 9



Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di nove membri eletti fra i soci; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni, salvo durata inferiore stabilita dall'Assemblea, e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e, anche fra questi, il Tesoriere; quanto precede salvo che non abbia provveduto l'assemblea all'atto dell'elezione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dalla persona designata dal Consiglio stesso.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, quando siano presenti tutti i componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. I sostituti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a



nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Articolo 10

Il presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in casi di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 11

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio Direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri contabili istituiti dall'Associazione;
- provvede agli incassi e ai pagamenti, nei limiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo;
- provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla stesura definitiva.

Articolo 12

L'Associazione redige i documenti di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e tiene i libri elencati all'art.15, comma 1, del medesimo D.Lgs.. Gli Associati hanno diritto di prendere visione delle scritture contabili e del bilancio, nonché di esaminare i libri sociali; a tale ultimo fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede dell'Associazione, in orario da concordare, alla presenza di almeno un componente del Consiglio e dell'Organo di controllo (se nominato).

Articolo 13



Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. In particolare tutto il patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altre associazioni che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e, comunque, a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge e previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

Articolo 14

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento, in quanto compatibili, alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, del Codice Civile ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Paolo Betti
Adriano Pignatelli

